

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Jesolo l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019, disciplinato dal *Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*.
4. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo

1. Il canone di concessione è dovuto al Comune di Jesolo dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le attività di gestione, accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, al Concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 o ad altro soggetto idoneo ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del medesimo decreto.

Art. 3 - Disciplina dei mercati

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati, le fiere e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si applicano le disposizioni del relativo regolamento comunale vigente.

TITOLO II - TARIFFA DEL CANONE

Art. 4 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Art. 5 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'Allegato A del Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria. I coefficienti di valutazione economica per le aree di mercato sono rideterminati come segue, in ragione dell'importanza consolidata per le attività di mercato:

- CATEGORIA 1 = 1
- CATEGORIA 2 = 0,90
- CATEGORIA 3 = 0,83
- CATEGORIA 4 = 1
- CATEGORIA 5 = 0,53
- CATEGORIA 6 = 0,33

Art. 6 - Tariffa annuale

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della giunta.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 7 - Tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente ed è pari ad euro 0,70 maggiorata del 25%.
3. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta. Per il primo anno di istituzione e applicazione del canone, i coefficienti e le tariffe sono approvate al presente regolamento.
5. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore.
6. La durata dell'occupazione, per i mercati a carattere temporaneo, è espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie. La frazione di ora si arrotonda per eccesso all'ora.
7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 8 - Determinazione del canone

1. La tariffa giornaliera, determinata ai sensi del presente regolamento, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata la riduzione prevista sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente e può essere superiore la misura percentuale prevista dal comma 843 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Art. 9 - Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati o mercatini a tema, ovvero per specifici progetti di valorizzazione del territorio.

TITOLO III - RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 10 - Termini e modalità di pagamento

1. Per le occupazioni temporanee da parte di titolari di posteggio al mercato settimanale il canone dovrà essere versato con le seguenti scadenze:
 - a) per i titolari di posteggio annuale al mercato di piazza Kennedy e Cortellazzo:

- per importi fino a euro 250,00

unica soluzione entro il 30 aprile

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - per importi superiori a euro 250,00 | 1^ rata entro il 30 aprile
2^ rata entro il 31 luglio |
| - per importi superiori a euro 500,00 | 1^ rata entro il 30 aprile
2^ rata entro il 31 luglio
3^ rata entro il 31 ottobre |

b) per i titolari di posteggio stagionale al mercato di piazza Kennedy e Cortellazzo:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| - per importi fino a euro 250,00 | unica soluzione entro il 30 giugno |
| - per importi superiori a euro 250,00 | 1^ rata entro il 30 giugno
2^ rata entro il 31 luglio |
| - per importi superiori a euro 500,00 | 1^ rata entro il 30 giugno
2^ rata entro il 31 luglio
3^ rata entro il 31 agosto |

2. I soggetti non titolari di posto fisso (cosiddetti “precari”), devono effettuare il pagamento del canone all’assegnazione del posteggio. L’assegnazione dello stesso sarà comunque vincolata alla regolarità dei versamenti del canone delle precedenti occupazioni.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l’affittuario del pagamento del canone di occupazione.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 5,00.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 - Occupazioni abusive, sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive e in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *Regolamento per l’applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria*.

Art. 12 - Sospensione dell’attività di vendita

1. L’omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell’avvenuto pagamento. La sospensione dell’attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l’intera attività commerciale.

Art. 13 - Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti, tra i quali i soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al Concessionario del servizio.
2. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.
3. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 12,00.

Art. 14 - Rateazioni, rimborsi, riscossione coattiva, inesigibilità e autotutela

1. Per le dilazioni, i rimborsi, la riscossione coattiva, le inesigibilità e l'autotutela si applicano le disposizioni del vigente *Regolamento generale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali*.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 01/01/2021.
2. Le modifiche introdotte nell'anno 2024 entrano in vigore dal 01/01/2024.

Allegati del regolamento:

ALLEGATO A - Tariffario occupazioni mercati temporanei.